Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 aprile 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (BILANCI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 117 DEL 30 APRILE 1983:

LEGGE 28 aprile 1983, n. **133.**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-1985.

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 117 DEL 30 APRILE 1983:

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 1983.

Approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa dei sostituti d'imposta per la definizione delle pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e delle istruzioni e modalità di attuazione delle norme del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27.

(2072)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 117 DEL 30 APRILE 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **21:**

Octir industriale, società per azioni, in Biella: Obbligazioni sorteggiate il 29 marzo 1983.

Cinemeccanica, società per azioni, in Milano: Rimborso anticipato di obbligazioni.

Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 29 marzo 1983 (deliberazione assembleare 16 aprile 1959).

Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 29 marzo 1983 (deliberazione assembleare 30 maggio 1960).

Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 29 marzo 1983 (deliberazione assembleare 1° dicembre 1969).

Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 29 marzo 1983 (deliberazione assembleare 10 giugno 1981).

Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 7 aprile 1983.

Residence Planet, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1983.

Valdadige, società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 19 aprile 1983.

C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Estrazione di obbligazioni « 5,50 % - 1963-1983 ».

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 6 % - 1969-1989 » sorteggiate il 6 aprile 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 8 % - 1974-1994 » sorteggiate il 6 aprile 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 10 % - 1977-1997 » sorteggiate il 6 aprile 1983.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 9 % - 1975-1995 » sorteggiate il 6 aprile 1983.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22:

Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 14 aprile 1983.

Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1983.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54, non convertito in legge

Il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54, recante misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1983, in conseguenza della votazione espressa dalla Camera dei deputati il 27 aprile 1983, non è stato convertito in legge.

(2675)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 aprile 1983, n. **131**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 1, *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 1-*bis*. — I comuni e le province che in sede di formazione del bilancio 1981 hanno previsto tra le spese relative al personale, a titolo di indennità integrativa speciale, un importo inferiore a quello dovuto in base alla legge, a richiesta del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1, possono modificare la relativa certificazione includendo la differenza nel contributo integrativo di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 ».

« Art. 1-*ter*. — (1) Per le amministrazioni provinciali ed i comuni che debbono provvedere alla rinnovazione del rispettivo consiglio nel periodo dal 15 aprile al 15 giugno 1983, i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati sono prorogati di 45 giorni.

(2) Il termine del 31 maggio 1983, previsto dall'articolo 19, secondo comma, è differito al 15 luglio 1983. La relativa deliberazione è immediatamente esecutiva ».

« Art. 1-*quater*. — (1) Le province e i comuni partecipano alla elaborazione dei programmi regionali di sviluppo sulla base dei princìpi sanciti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'articolo 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dagli statuti regionali.

(2) Le province e i comuni devono operare scelte prioritarie coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo.

(3) Le province e i comuni sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione una relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dal bilancio pluriennale della regione.

(4) Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, udita l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale potrà essere esteso ai comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti.

(5) La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di bilancio pluriennale e annuale, predisposti dalla giunta, sono presentati entro il 15 novembre al consiglio.

(6) In pari tempo la relazione previsionale e programmatica è comunicata alla regione che può formulare proprie osservazioni in relazione agli obiettivi programmatici di sviluppo risultanti dal programma regionale di sviluppo.

(7) La relazione previsionale e programmatica e i progetti di bilancio pluriennale ed annuale sono deliberati contestualmente dal consiglio provinciale o comunale entro il 15 dicembre, previo espresso pronunciamento in ordine alle eventuali osservazioni formulate dalla regione.

(8) La deliberazione relativa al bilancio annuale di previsione viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi alla adozione.

(9) Il termine per l'esame del bilancio da parte del comitato regionale di controllo è fissato in trenta giorni dal ricevimento. In caso di richiesta di chiarimenti, gli enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento. Le richieste di chiarimento hanno effetto sospensivo solo se motivate.

(10) Il comitato regionale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente.

(11) Decorso il suindicato termine assegnato al comitato regionale di controllo, senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento, la deliberazione del bilancio diventa esecutiva. ».

All'articolo 2:

al punto 2), *è aggiunto in fine il seguente periodo*: « Non si tiene conto della eventuale riduzione disposta ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, del citato decreto-legge; »;

dopo il punto 3), *è aggiunto il seguente*:

« 3.1) all'ammontare delle somme attribuite a compensazione della minore entrata accertata per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili rispetto a quella prevista nel 1982 e non coperta da maggiori accertamenti di altri tributi ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge di cui al precedente punto 1). »

Dopo l'articolo 2, *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 2-*bis*. — (1) Per ciascuno degli anni 1984 e 1985 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e provincia un contributo pari a quello spettante per l'anno 1983 ai sensi del precedente articolo 2, con la stessa periodicità fissata per il 1983.

(2) Si applicano anche per il 1984 e per il 1985 le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni,

nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui all'articolo 23, sesto e settimo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

(3) L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 31 marzo di ciascun anno, di un'apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e la Unione delle province d'Italia. Si applicano le norme del quinto comma dell'articolo 3. ».

« Art. 2-*ter*. — (1) Ai comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti che nel 1982 abbiano ottenuto, a norma degli articoli 5, 5-*bis* e 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, trasferimenti dallo Stato complessivamente inferiori a quelli del 1981 di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è riconosciuto per lo stesso anno 1982 un contributo integrativo pari alla differenza, purché tale differenza non dipenda dall'utilizzazione per il finanziamento delle spese correnti dell'avanzo di amministrazione e delle entrate *una tantum* ai sensi dell'articolo 7, secondo e quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

(2) Tale contributo integrativo costituisce base per i trasferimenti statali per il 1983 in aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo 2.

(3) Per la corresponsione del contributo integrativo di cui al precedente primo comma, i comuni debbono far pervenire al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 15 maggio 1983, motivata istanza, firmata dal sindaco e dal segretario comunale. Al pagamento relativo, nel limite di lire 5 miliardi, provvede il Ministero dell'interno prioritariamente a carico del fondo di cui al successivo articolo 4, primo comma, lettera *a*). Qualora le richieste superino il limite di spesa anzidetto, la ripartizione avverra proporzionalmente. ».

All'articolo 3:

al primo comma, le parole: « il 30 settembre ed il 30 novembre 1983 » *sono sostituite dalle seguenti*: « il 20 luglio ed il 20 ottobre 1983 »;

al secondo comma, dopo la parola: « conguaglio », *sono aggiunte le seguenti*: « da effettuarsi entro il 20 ottobre »;

dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

« (5.1) Qualora il Ministero dell'interno non provveda ad emettere i mandati di pagamento entro i termini di cui al primo comma verranno riconosciuti agli enti locali gli interessi passivi relativi al periodo che intercorre tra la data di scadenza e la data di effettiva emissione dei titoli di spesa al tasso previsto dalle convenzioni di tesoreria di ogni singolo ente. Il riconoscimento degli interessi passivi è subordinato all'avvenuta attivazione delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento di spese correnti e sempre che il ritardo nella emissione di mandati di pagamento non sia imputabile all'ente locale. ».

Dopo l'articolo 3, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 3-*bis*. — (1) L'avanzo di amministrazione, per la parte non derivante dai residui passivi perenti, può essere destinato al finanziamento di spese *una tantum* o di investimento; esso può altresì essere utilizzato per il finanziamento di eventuali passività relative ad esercizi pregressi, ovvero per il finanziamento di spese correnti in sede di assestamento del bilancio di previsione, da effettuare entro il 30 novembre ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

(2) Il finanziamento dei residui passivi perenti reclamati dai creditori, deve essere prioritariamente assicurato con la parte dell'avanzo di amministrazione a tale scopo accantonata.

(3) Il finanziamento del disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto deve essere obbligatoriamente assicurato con il ricorso ai mezzi ordinari di bilancio. ».

Dopo l'articolo 4, *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 4-*bis*. — (1) Per gli anni 1984 e 1985 è istituito un fondo perequativo per i comuni, il cui importo è stabilito dalla legge finanziaria.

(2) Il fondo perequativo è ripartito:

a) per il 55 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata prima con il coefficiente 1 per i comuni fino a 4.999 abitanti, 1,2 per i comuni da 5.000 a 19.999 abitanti, 1,3 per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, 1,6 per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, 1,8 per i comuni da 100.000 a 499.999 abitanti, e 2 per gli altri comuni e poi con il coefficiente 1,1 per i soli comuni che nel decennio 1971-81 abbiano avuto un incremento demografico superiore al 10 per cento;

b) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, moltiplicata per il reciproco del reddito medio *pro capite* della provincia di appartenenza quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) per il 15 per cento fra i comuni la cui spesa corrente *pro capite* prevista nel bilancio di previsione del penultimo anno precedente, attestata nel certificato finanziario e calcolata secondo quanto indicato all'articolo 5, è inferiore alla media nazionale. La ripartizione è effettuata secondo il procedimento indicato negli articoli 4 e 5.

(3) Qualora in un esercizio finanziario le somme occorrenti per consentire ai predetti enti locali di raggiungere la media nazionale dovessero essere inferiori alla consistenza delle suddette quote, ciascuna eccedenza viene ripartita rispettivamente fra i comuni in base alla popolazione residente.

(4) Il Ministro dell'interno provvede con proprio decreto, da emanare entro il 31 ottobre 1983 per l'anno 1984 ed entro il 31 ottobre 1984 per l'anno 1985,

a determinare i parametri finanziari risultanti dalla applicazione a ciascun comune dei criteri di cui alle lettere *a*) e *b*). ».

« Art. 4-*ter*. — (1) Per gli anni 1984 e 1985 è istituito un fondo perequativo per le province, il cui importo è stabilito dalla legge finanziaria.

(2) Il fondo perequativo è ripartito:

a) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano dalle segnalazioni effettuate dalle province in esecuzione del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 1981, ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate in territorio definito montano a norma delle vigenti disposizioni;

c) per il 25 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, moltiplicata per il reciproco del reddito medio *pro capite* della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

d) per il 15 per cento fra le province la cui spesa corrente *pro capite* prevista nel bilancio di previsione del penultimo anno precedente, attestata nel certificato finanziario e calcolata secondo quanto indicato all'articolo 5, è inferiore alla media nazionale. La ripartizione è effettuata secondo il procedimento indicato negli articoli 4 e 5.

(3) Qualora in un esercizio finanziario le somme occorrenti per consentire ai predetti enti locali di raggiungere la media nazionale dovessero essere inferiori alla consistenza delle suddette quote, ciascuna eccedenza viene ripartita rispettivamente fra le province in base alla popolazione residente.

(4) Il Ministro dell'interno provvede con proprio decreto, da emanare entro il 31 ottobre 1983 per l'anno 1984 ed entro il 31 ottobre 1984 per l'anno 1985, a determinare i parametri finanziari risultanti dall'applicazione a ciascuna provincia dei criteri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*). ».

« Art. 4-*quater*. — (1) Nel 1984 e 1985 al complesso dei comuni e delle province — tenuto conto del disposto del precedente articolo 2-*bis*, dei fondi perequativi di cui ai precedenti articoli 4-*bis* e 4-*ter* e dell'aumento delle entrate tributarie ed extra-tributarie di comuni e province — dovrà essere assicurata la possibilità di conseguire un incremento complessivo, rispetto all'esercizio precedente, delle dotazioni finanziarie non inferiore al tasso programmato di inflazione.

(2) In ogni caso la quota parte delle risorse aggiuntive rispetto ai trasferimenti del 1983 provenienti dal bilancio dello Stato affluiscono nei fondi perequativi di cui agli articoli 4-*bis* e 4-*ter*. ».

All'articolo 6:

al primo comma, le parole: « contestualmente alla » *sono sostituite dalle altre*: « **non oltre la data della** »;

dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

« (5.1) Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 22 per cento nel 1983, al 27 per cento nel 1984 e al 30 per cento nel 1985. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati le predette percentuali possono essere ridotte fino alla metà. L'individuazione dei costi di ciascun anno è fatta con riferimento alle previsioni di bilancio dell'anno relativo ».

All'articolo 7:

al secondo comma, le parole: « Le percentuali di aumento » *sono sostituite dalle seguenti*: « Le suddette percentuali » *e le parole*: « di un punto per i comuni terremotati » *sono sostituite dalle seguenti*: « di quattro punti per i comuni disastrati, di tre punti per i comuni gravemente danneggiati e di un punto per gli altri comuni terremotati »;

al quinto comma, sono soppresse le parole: « ed alla copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale per una percentuale di almeno il 30 per cento »;

al sesto comma, sono soppresse le parole: « — con esclusione degli oneri per cui lo Stato non è tenuto ad assicurare il finanziamento ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153 — ».

All'articolo 8:

dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« (2.1) Entro il 30 giugno 1983 le regioni, qualora non abbiano regolato la materia con loro provvedimenti di legge, debbono corrispondere ai comuni e alle province un importo pari a quello dovuto per il 1982, aumentato del 13 per cento, per le funzioni già da esse esercitate e trasferite agli enti locali con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. ».

Dopo l'articolo 8, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 8-*bis*. — (1) Per la formulazione dei bilanci 1984 e 1985 le regioni, entro il 30 settembre dell'anno precedente, sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 616.

(2) In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per l'anno precedente, maggiorati della percentuale pari al tasso di inflazione programmato. ».

All'articolo 9:

al primo comma, lettera c), *sono soppresse le parole*: « secondo le rispettive competenze »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« **(4) Per gli esercizi 1984 e 1985 l'importo dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti è determinato rispettivamente in 5.500 miliardi e 6.000 miliardi, che verranno ripartiti nella medesima percentuale indicata al primo comma.** ».

All'articolo 10:

al primo comma, alla lettera e), *dopo la parola*: « finanziamenti » *sono aggiunte le seguenti*: « regionali o di altri enti, in misura non inferiore al 50 per cento della spesa prevista, e »;

dopo la lettera g), *è aggiunta la seguente*:

« *g*/1) investimenti destinati ad aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, garantiti con delegazioni sulle entrate delle aziende stesse; »;

la lettera l), *è sostituita dalla seguente*:

« *l*) altre opere di urbanizzazione primaria, opere cimiteriali, di manutenzione straordinaria e ristrutturazione con esclusione del verde attrezzato. ».

All'articolo 11:

al primo comma, la parola: « delegare » *e sostituita dalla seguente*: « affidare »;

dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« (3.1) Le unità sanitarie locali, ove non dispongano di propri uffici legali, possono avvalersi dei corrispondenti uffici dei comuni di appartenenza. ».

Dopo l'articolo 12, *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 12-*bis*. — (1) Gli amministratori delle aziende pubbliche locali sono scelti con criteri di prestigio, di competenza e di esperienza politico-amministrativa, di cui va data pubblica ragione dal consiglio dell'ente locale competente per la nomina.

(2) Le proposte di nomina degli amministratori delle aziende pubbliche locali non possono essere discusse e deliberate ove non siano adeguatamente corredate degli specifici titoli e requisiti di cui al primo comma. ».

« Art. 12-*ter*. — (1) Dopo il primo comma dell'articolo 27-*nonies* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è aggiunto il seguente:

" I componenti il collegio dei revisori dei conti debbono in ogni caso essere scelti fuori dell'ambito dei componenti i consigli degli enti proprietari ".

(2) All'articolo 27-*nonies* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è aggiunto il seguente comma:

" Le proposte di scelta dei revisori, di cui al primo comma, e dei certificatori o società di certificazione, di cui al sesto comma, non possono essere discusse e deliberate dai consigli degli enti proprietari ove non siano adeguatamente motivate e corredate dagli specifici titoli e requisiti professionali ". ».

All'articolo 13:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« (1) Lo Stato concorre al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province negli anni 1983 e 1984 nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, salvo i casi previsti da norme particolari e fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. L'onere di ammortamento dei mutui contratti a decorrere dal 1° gennaio 1985 deve essere fronteggiato senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato. »;

dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« (1.1) Qualora gli enti suddetti intendano contrarre mutui al di fuori dei casi previsti dall'articolo 10 del presente decreto, l'intero onere di ammortamento dovrà essere fronteggiato dagli enti stessi, senza che ne consegua aggravio alcuno per il bilancio dello Stato. Per tutti gli altri mutui contratti dai medesimi enti nello stesso esercizio, il concorso dello Stato ai sensi del primo comma è ridotto al 50 per cento. »;

dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

« (3.1) Ai fini dell'erogazione delle competenze professionali in conto dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito, le relative specifiche o parcelle dovranno riportare il visto del competente ordine professionale; i relativi oneri sono a carico del professionista interessato.

(3.2) Qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purché tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara. ».

All'articolo 15:

al primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché per la sostituzione, eventualmente non ancora effettuata, del personale di ruolo o non di ruolo cessato dal servizio nell'anno 1982. Limitatamente all'anno 1983 è consentito, altresì, confermare in servizio, nella medesima posizione giuridica e per lo stesso periodo per il quale è stato chiamato in servizio, il personale non di ruolo eventualmente assunto dall'ente in forma diversa da quella prevista dall'articolo 5, quindicesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3. »;

al secondo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « Tale limite non opera per le aziende speciali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio e che non abbiano, comunque, usufruito di contributi in conto esercizio. »;

al terzo comma, lettera b), *le parole*: « nonché per le opere dichiarate necessarie per l'attivazione di nuovi impianti di energia nucleare », *sono sostituite dalle seguenti*: « di nuovi impianti di cogenerazione, nonché per i controlli e la vigilanza effettuati dai comuni sede degli impianti energetici di cui all'articolo unico, primo comma, della legge 10 gennaio 1983, n. 8. »;

dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

« (4.1) Fermo restando il presupposto della partecipazione al fondo perequativo, per i soli comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti la detta percentuale di possibili nuove assunzioni è elevata al 30 ovvero al 20 per cento dei posti vacanti d'organico, qualora il rapporto dipendenti-popolazione all'atto dell'assunzione risulti rispettivamente inferiore ad un dipendente ogni 200 ovvero ogni 150 abitanti.

(4.2) Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la percentuale è elevata al 15 per cento solo se il rapporto dipendenti-popolazione risulti inferiore a un dipendente ogni 150 abitanti.

(4.3) L'eventuale frazione di posto derivante dall'applicazione delle percentuali indicate nel presente articolo si arrotonda all'unità o all'unità superiore.

(4.4) Il Ministero dell'interno ha l'obbligo di aggiornare periodicamente, sentiti l'ANCI, l'UPI, la CISPEL e l'UNCEM, i dati del censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali e le aziende speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3. Per il finanziamento di tale periodica operazione il Ministero dell'interno attingerà dal fondo già istituito per il funzionamento della Commissione centrale per la finanza locale.

(4.5) Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni dei vincitori dei concorsi pubblici le cui operazioni risultino già espletate ed esaurite e le cui graduatorie siano state approvate entro il 31 dicembre 1982, nonché la copertura dei posti riservati o da riservare dagli enti locali per il collocamento in ruolo dei giovani inseriti nelle graduatorie uniche regionali istituite in attuazione dell'articolo 26-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. ».

Dopo l'articolo 15, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 15-*bis*. — Il personale dell'Ente autonomo Tirrenia, di cui al regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, convertito nella legge 27 dicembre 1932, numero 1990, è trasferito al comune di Pisa, mantenendo lo stato giuridico ed economico in vigore all'atto della cessazione dell'Ente stesso. ».

All'articolo 16:

dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« (2.1) Lo stanziamento di cui al primo comma e integrato del 13 per cento mediante corrispondente aumento delle quote di riparto, ivi comprese quelle di cui al secondo comma, con erogazioni poste a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1984. ».

Dopo l'articolo 16, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 16-*bis*. — Per gli anni 1984 e 1985 il Ministero del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a corrispondere, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, un contributo pari a quello spettante per il 1983 ai sensi dell'articolo 16, incrementato del tasso programmato di inflazione. ».

All'articolo 17, *dopo le parole*: « dalla legge 15 aprile 1973, n. 94 » *sono aggiunte le seguenti*: « e con decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536 »; *e le parole*: « nonché i comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 ed i comuni della Basilicata, della Campania, della Puglia e della Calabria colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del 21 marzo 1982 » *sono sostituite dalle seguenti*: « i comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976, i comuni della Basilicata, della Campania, della Puglia e della Calabria individuati con il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, 22 maggio 1981, 13 novembre 1981 e 30 aprile 1982, nonché i comuni della regione Umbria individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1983. ».

All'articolo 20:

al sesto comma, le parole: « lire centosettantamila » *sono sostituite dalle seguenti*: « lire 190.000 »;

al decimo comma, le parole: « al 55 per cento » *sono sostituite dalle seguenti*: « al 60 per cento ».

All'articolo 24:

al quarto comma, le parole: « nell'anno 1983 » *sono sostituite dalle seguenti*: « negli anni 1983, 1984 e 1985 »;

al quinto comma, le parole: « nel detto anno 1983 » *sono sostituite dalle seguenti*: « nei detti anni 1983, 1984 e 1985 »;

l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« (8) Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice della energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione.

(8.1) Per l'anno 1983, dette deliberazioni devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1983 ed hanno effetto dal 1° marzo 1983. Le deliberazioni adottate entro il 31 gennaio 1983 hanno effetto dal 1° gennaio 1983.

(8.2) I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni. ».

All'articolo 30:

al secondo comma, dopo le parole: « di conversione del presente decreto » *sono aggiunte le seguenti*: « i riscatti »; *e le parole*: « della vedova » *sono sostituite dalle seguenti*: « del coniuge »;

dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« (2.1) Per le Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari ed insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa. »;

dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« (4.1) Ai fini previdenziali restano validi ed efficaci i provvedimenti adottati dagli enti locali per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974, aventi decorrenza posteriore al 1° gennaio 1975. ».

Dopo l'articolo 30, *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 30-*bis*. — Agli effetti dei pensionamenti derivati dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, all'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è aggiunto il seguente comma:

" All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilan-

cio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi ". »;

« Art. 30-*ter*. — I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed aventi ad oggetto il pagamento dei valori capitali corrispettivi ai benefici attribuiti al personale di cui all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in applicazione della legge stessa, ovvero la ripetizione delle somme già pagate allo stesso titolo sono dichiarati estinti di ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. ».

All'articolo 31:

al quinto comma, dopo le parole: « ad eccezione di quelle per lavoratori », *sono aggiunte le seguenti*: « , studenti, portatori di *handicaps*, e pensionati con trattamento pensionistico non superiore al minimo corrisposto dall'INPS e privi di altri redditi »;

dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:

« (5.1) Le aziende di trasporto sono tenute a trasmettere alle regioni apposita certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dai revisori dei conti o dai sindaci ove esistano, da cui risulti:

a) il risultato di esercizio relativo all'anno 1983;

b) l'incremento dei costi di esercizio rispetto all'anno 1982;

c) gli adeguamenti tariffari derivanti da quanto disposto dai precedenti commi e la data della loro attivazione.

(5.2) Qualora dalla predetta certificazione risulti una perdita di esercizio, le regioni sono autorizzate a corrispondere un contributo integrativo in misura comunque non superiore al 13 per cento della quota attribuita nel 1982 a ciascuna azienda, sempre che l'azienda abbia registrato un aumento dei costi di esercizio non superiore al 13 per cento rispetto al 1982 e che abbia applicato gli adeguamenti tariffari previsti dal presente articolo non oltre il 15 maggio 1983 e sempre che all'azienda stessa la regione abbia corrisposto nel 1983 un contributo di esercizio in misura non inferiore a quello corrisposto nel 1982.

(5.3) Le erogazioni disposte dalle regioni ai sensi del precedente comma vengono riconosciute in aumento alla quota del Fondo nazionale trasporti loro spettante per l'anno 1984, ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151. ».

All'articolo 33:

dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« (1.1) Nei comuni della Campania e della Basilicata dichiarati disastrati o gravemente danneggiati a seguito del sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, la tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, non è riscossa nei confronti degli operatori industriali, artigiani e commerciali che esercitano la loro attività in strutture provvisorie sostitutive dei locali distrutti o danneggiati. ».

All'articolo 34:

dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

« (4.1) All'articolo 8, primo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, dopo le parole: " dalla Banca nazionale del lavoro " sono inserite le altre: " due membri designati dalla Cassa depositi e prestiti ".

(4.2) Allo stesso articolo 8, sesto comma, sono sostituite le parole: " e gli altri due scelti tra gli altri membri componenti il Consiglio " con le altre: " uno tra i consiglieri designati dalla Cassa depositi e prestiti ed uno tra gli altri membri componenti il Consiglio ". ».

Dopo l'articolo 35, *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 35-*bis*. — (1) Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.

(2) Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate.

(3) Le associazioni di cui al precedente comma non possono utilizzare più di 10 dipendenti distaccati dagli enti locali, dalle loro aziende e dalle associazioni dei comuni, presso le rispettive sedi nazionali e non più di 3 dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale. »;

« Art. 35-*ter*. — (1) Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge relativamente alla posizione e al trattamento dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, delle loro aziende e delle associazioni dei comuni alle attività effettuate dagli organi nazionali e regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL e sue federazioni.

(2) Le spese che gli enti locali e le loro aziende ritengono di sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi elettivi alle attività nazionali e regionali delle associazioni di cui al comma precedente, deliberate dal competente organo dell'ente, dell'azienda o dell'associazione dei comuni, fanno carico al bilancio degli stessi. ».

« Art. 35-*quater*. — (1) Per gli operatori economici impossibilitati al regolare svolgimento della loro attività a causa della completa distruzione dei locali com-

merciali provocati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 che non abbiano beneficiato dell'assegnazione di strutture provvisorie sostitutive o non vi abbiano provveduto direttamente, è sospeso fino al ripristino della normale attività, il pagamento della tassa annuale sulla concessione comunale, di cui all'articolo 1, n. 21), del decreto ministeriale 29 novembre 1978, modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

(2) A detti soggetti non si applicano le disposizioni dell'articolo 31, lettera *b*), della legge 11 giugno 1971, n. 426. ».

L'articolo 37 *è soppresso.*

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle disposizioni di cui ai titoli I e IV, nonché di quelle contenute negli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 40 del titolo III del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FANFANI — ROGNONI — BODRATO — FORTE

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 30 aprile 1983, n. **132.**

Misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 23 dicembre 1982, n. 941, fino al 28 febbraio 1983, sono ulteriormente prorogate fino al 30 novembre 1983.

Ai fini della disposizione di cui al comma precedente e disposta l'assegnazione complessiva di lire 4.300 miliardi — ivi compreso l'importo di lire 1.000 miliardi, già stanziato nel bilancio dello Stato per l'anno 1983 ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546 — comprensiva della quota riservata alle spese di cui al secondo comma dell'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e destinata, per lire 400 miliardi, ai maggiori oneri per la realizzazione dei programmi già approvati.

Della suddetta assegnazione complessiva di lire 4.300 miliardi, lire 1.800 miliardi sono autorizzati in conto dei fondi che saranno assegnati all'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il periodo 1984-85 e saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

A valere su tale importo la Cassa per il Mezzogiorno destinerà un miliardo di lire quale contributo finanziario annuale all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), previsto dall'articolo 170 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

All'onere di lire 1.500 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base del quarto comma dell'articolo 2 e del primo e quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54, non convertito in legge, ferma restando, esclusivamente a tali fini, la competenza del soggetto indicato dal detto comma primo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1983

PERTINI

FANFANI — SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1982, n. 1143: « Modificazioni all'ordinamento didattico universitario ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 76 del 18 marzo 1983).

Nell'articolo unico del decreto citato in epigrafe dove è scritto: « istituzioni di anatomia patologica » leggasi: « istituzioni di anatomia *ed istologia* patologica ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 aprile 1983.

Emissione di certificati di credito del Tesoro biennali con godimento 1° maggio 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, recante la autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonché alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di ventiquattro mesi, con godimento 1° maggio 1983, al prezzo di emissione di L. 98,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° novembre 1983, è pari al 9%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo, e nei mesi di agosto e settembre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio ed al 1° novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° novembre 1983 e l'ultima il 1° maggio 1985.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° maggio 1985.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro l'11 maggio 1983, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 1.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1985 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1985 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1983 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1985 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1983, valutati in lire 135 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verra pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1983
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 91

(2603)

DECRETO 22 aprile 1983.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quadriennali con godimento 1° maggio 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge numero 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di quarantotto mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonchè alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di quarantotto mesi, con godimento 1° maggio 1983, al prezzo di emissione di L. 98,25 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° novembre 1983, è pari al 9,50%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo, e nei mesi di agosto e settembre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente a futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione e autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio ed al 1° novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° novembre 1983 e l'ultima il 1° maggio 1987.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° maggio 1987.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro l'11 maggio 1983, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 1.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da otto cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1987 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1987 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1983 ». Seguo-

no, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1987 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1983, valutati in lire 142,5 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa dal Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1983
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 92

(2604)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 aprile 1983.

Aggiornamento del limite minimo di indebitamento per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto, in particolare, l'art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che stabilisce che il limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria delle imprese di cui al primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e assistenza sociale sia non inferiore a trentacinque miliardi di lire di cui almeno uno per finanziamenti assistiti dal contributo dello Stato e superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato;

Visto lo stesso art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, con cui si dispone che il limite dimensionale suddetto sia aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese;

Visto che dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese relativa al 1982 risulta che il deflattore degli investimenti lordi è del 16,2 per cento;

Decreta:

Articolo unico

Il limite dimensionale dell'esposizione debitoria di cui alle premesse è elevato, dal 1° maggio 1983, a lire 40,670 miliardi.

Roma, addì 26 aprile 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2653)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 30 marzo 1983. Determinazione dei criteri per la valutazione degli oneri indiretti di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1981, n. 750.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 18 dicembre 1981, n. 750, che ha conferito al fondo di dotazione dell'IRI la somma complessiva di 4.934 miliardi di lire «per la realizzazione del programma di intervento dell'Istituto nel triennio 1981-83, approvato ai sensi dell'art. 12 della legge n. 675/77» ed ha autorizzato la spesa di 150 miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1981-83 per la copertura degli oneri indiretti evidenziati nell'anzidetto programma e gravanti a qualsiasi titolo sulla realizzazione del programma medesimo, che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato;

Visto in particolare il terzo comma del medesimo art. 1 della legge n. 750/81 che ha demandato al CIPE il compito di determinare, annualmente, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 13 della legge n. 675/77, i criteri per la valutazione di detti oneri ai fini della ripartizione ed utilizzazione della somma stanziata;

Visto il programma del gruppo IRI a fine 1979, relativo al quinquennio 1980-84, esaminato favorevolmente dalla commissione parlamentare di cui sopra in data 14 aprile 1981, nel quale, in apposita sezione, sono indicati gli oneri indiretti che a giudizio dell'Istituto «derivano alle aziende del gruppo da vincoli o condizionamenti del loro comportamento, ai quali le imprese private non sono soggette o sono soggette in minor grado»;

Vista la proposta di determinazione dei criteri per la valutazione degli oneri indiretti trasmessa dal Ministro delle partecipazioni statali in data 9 ottobre 1982 e le precisazioni fornite dallo stesso Ministro con successiva nota del 9 febbraio 1983;

Considerato che la commissione parlamentare per la ristrutturazione e la riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali ha espresso in data 8 febbraio 1983 parere favorevole in merito alle anzidette proposte;

Rilevato che gli oneri indiretti gravanti sulle aziende del gruppo sono quantificati nell'anzidetto programma in via preventiva in 120 miliardi di lire per il 1981, in 113 per il 1982 ed in 100 per il 1983, e che limitatamente al 1981 gli oneri medesimi sono stati quantificati a consuntivo nel programma dell'Istituto 1982-86, attualmente all'esame della commissione parlamentare di cui all'art. 12 della legge n. 675/77, in 190 miliardi di lire;

Ritenuto in linea di principio che la presenza di condizionamenti esterni, di mercato, di produzione, o anche dipendenti da comportamenti dell'amministrazione — che gravino negativamente in modo indifferenziato sull'impresa industriale, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del suo azionariato — non può essere assunta a giustificazione della disparità di trattamento e della distorsione della concorrenza tra imprese che operino su un medesimo segmento di mercato e che pertanto siano comparabili;

Su proposta dei Ministri delle partecipazioni statali e del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Sono riconosciuti come oneri indiretti, la cui copertura e da prendere in considerazione ai sensi della norma citata in premessa, i maggiori costi ed i minori ricavi che risultino, rispettivamente sostenuti e conseguiti dalle imprese del gruppo IRI, discendenti da provvedimenti di legge o da decisioni amministrative di organi di Governo conseguenti a indirizzi generali, che non abbiano già trovato copertura in provvedimenti specifici.

2. In tale contesto sono altresì riconosciuti come oneri indiretti afferenti ai settori produttivi evidenziati nel programma IRI 1980-84 e riferiti agli esercizi 1981 e 1982:

a) i maggiori costi di lavoro connessi con il mantenimento di esuberanze di personale incompatibile con le esigenze di normale attività di gestione, al netto dell'importo degli oneri comunque compensati all'azienda con risorse pubbliche attraverso gli strumenti della C.I.G. e della riqualificazione professionale;

b) i maggiori costi ed i minori ricavi, relativamente agli anni 1981 e 1982, nei settori di particolare interesse strategico costituiti dalla termoelettromeccanica strumentale e industria siderurgica connessa e dalle telecomunicazioni e industria elettronica connessa, derivanti dalla mancata tempestiva attuazione rispettivamente del «piano energetico nazionale», approvato dal CIPE in data 23 dicembre 1977 ed aggiornato in data 4 dicembre 1981 e del «piano nazionale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione», approvato dal CIPE in data 24 marzo 1982;

Invita

il Ministro delle partecipazioni statali a presentare una previsione aggiornata degli oneri indiretti relativi all'anno 1983 ai fini della determinazione dei criteri di valutazone per lo stesso anno.

Roma, addì 30 marzo 1983

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice presidente del CIPE
BODRATO

(2548)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «XLVII Fiera di Bologna - Campionaria internazionale» che avrà luogo a Bologna dal 4 al 12 giugno 1983.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «VI Protagri - Salone nazionale delle colture protette» che avrà luogo a Verona dall'8 al 12 giugno 1983.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «III Arredurbano - Mostra convegno sulle aree urbane arredate» che avrà luogo a Verona dall'8 al 12 giugno 1983.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «XXVI Fiera internazionale della casa» che avra luogo a Napoli dal 22 giugno al 3 luglio 1983.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Intecsol - 3ª Mostra convegno internazionale sulle fonti rinnovabili di energia» che avrà luogo a Verona dall'8 al 12 giugno 1983.

(2381)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Monte dei Paschi di Siena

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1983, il prof. Piero Barucci è stato nominato Presidente del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena.

(2680)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

Corso dei cambi del 27 aprile 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1459,050	1459,050	1459,35	1459,050	1459,00	1458,25	1458,950	1459,050	1459,050	1459,05
Marco germanico	594,650	594,650	595,20	594,650	594,90	594,90	594,700	594,650	594,650	594,65
Franco francese	198,370	198,370	198,36	198,370	198,40	198,45	198,400	198,370	198,370	198,37
Fiorino olandese	527,660	527,660	528 —	527,660	527,95	528,11	527,700	527,660	527,660	527,65
Franco belga	29,832	29,832	29,86	29,832	29,85	29,840	29,832	29,832	29,832	29,83
Lira sterlina	2289,100	2289,100	2286 —	2289,100	2286,50	2291 —	2287,700	2289,100	2289,100	2289,10
Lira irlandese	1879,500	1879,500	1880 —	1879,500	1879,50	1878,80	1879 —	1879,500	1879,500	—
Corona danese	167,400	167,400	167,60	167,400	167,35	167,45	167,340	167,400	167,400	167,40
E.C.U.	1346,920	1346,920	—	1346,920	1347,69	1347,69	1346,920	1346,920	1346,920	1346,92
Dollaro canadese	1189 —	1189 —	1189 —	1189 —	1189 —	1188 —	1188,450	1189 —	1189 —	1189 —
Yen giapponese	6,161	6,161	6,1590	6,161	6,155	6,15	6,160	6,161	6,161	6,16
Franco svizzero	710,750	710,750	710 —	710,750	710,20	708,10	710,450	710,750	710,750	710,75
Scellino austriaco	84,510	84,510	84,53	84,510	84,55	84,468	84,500	84,510	84,510	84,51
Corona norvegese	205,420	205,420	203,60	205,420	205,35	204,95	205,450	205,420	205,420	205,42
Corona svedese	195,170	195,170	195,30	195,170	195 —	195,10	195,050	195,170	195,170	195,17
FIM	269,050	269,050	268,75	269,050	268,90	268,80	269,050	269,050	269,050	—
Escudo portoghese	14,720	14,720	14,75	14,720	14,73	14,50	14,700	14,720	14,720	14,62
Peseta spagnola	10,731	10,731	10,75	10,731	10,73	10,740	10,733	10,731	10,731	10,73

Media dei titoli del 27 aprile 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	44,550
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	97,950
» 5,50% » » 1969-84	91,475
» 6% » » 1970-85	92,250
» 6% » » 1971-86	88,350
» 6% » » 1972-87	78,875
» 9% » » 1975-90	75,750
» 9% » » 1976-91	73,500
» 10% » » 1977-92	76,225
» 12% (Beni Esteri 1980)	75,325
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	89,475
» » » 1-4-1981/86 16%	96 —
» » » 1-6-1981/86 16%	96 —
» » » 1-8-1982/84 19%	100,300
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,175
» » » » 1- 9-1981/83	100,300
» » » » 1-10-1981/83	100,225
» » » » 1-11-1981/83	100,275
» » » » 1-12-1981/83	100,125
» » » » 1- 3-1981/84	99,850
» » » » 1- 4-1981/84	99,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84	99,450
» » » » 1- 1-1982/84	99,875
» » » » 1- 3-1982/84	100,050
» » » » 1- 5-1982/84	99,475
» » » » 1- 6-1982/84	99,450
» » » » 1- 7-1982/84	99,100
» » » » 1- 8-1982/84	98,800
» » » » 1- 9-1982/84	98,650
» » » » 1- 1-1982/86	99,100
» » » » 1- 3-1982/86	99,400
» » » » 1- 5-1982/86	99,500
» » » » 1- 6-1982/86	99,250
» » » » 1- 7-1982/86	99,500
» » » » 1- 8-1982/86	99,600
» » » » 1- 9-1982/86	99 —
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 7-1983	100,100
» » » 12% 1-10-1983	97,400
» » » 12% 1- 1-1984	96,100
» » » 12% 1- 4-1984	95,225
» » » 18% 1- 4-1984	100,300
» » » 12% 1-10-1984	92,925
» » Nov. 12% 1-10-1987	83,775
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	101,20

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 aprile 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1459 —
Marco germanico	594,675
Franco francese	198,385
Fiorino olandese	527,680
Franco belga	29,832
Lira sterlina	2288,400
Lira irlandese	1879,250
Corona danese	167,370
E.C.U.	1346,920
Dollaro canadese	1188,725
Yen giapponese	6,160
Franco svizzero	710,600
Scellino austriaco	84,505
Corona norvegese	205,435
Corona svedese	195,110
FIM	269,050
Escudo portoghese	14,710
Peseta spagnola	10,732

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Colli Piacentini », di integrazione della denominazione di origine controllata « Gutturnio dei Colli Piacentini » e di modifica al relativo disciplinare di produzione, di integrazione alle denominazioni di origine controllata « Monterosso Val d'Arda » e « Trebbianino Val Trebbia ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Colli Piacentini » tendente a regolamentare un nuovo assetto produttivo delle denominazioni di origine in provincia di Piacenza e che pertanto si configura anche:

come proposta di integrazione della denominazione e di modifica al disciplinare di produzione della D.O.C. « Gutturnio dei Colli Piacentini », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 14 agosto 1967;

come proposta di integrazione della denominazione « Monterosso Val d'Arda » riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 9 dicembre 1974;

come proposta di integrazione della denominazione di origine controllata « Trebbianino Val Trebbia » riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 gennaio 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 15 aprile 1975;

ha espresso il parere di cui appresso ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Colli Piacentini », di integrazione della denominazione di origine controllata « Gutturnio dei Colli Piacentini » e di modifica al relativo disciplinare di produzione, di integrazione alle denominazioni di origine controllata « Monterosso Val d'Arda » e « Trebbianino Val Trebbia ».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli Piacentini » con una delle seguenti menzioni obbligatorie: Gutturnio, Monterosso Val d'Arda, Trebbianino Val Trebbia, Val Nure, Barbera, Bonarda, Malvasia, Ortrugo, Pinot Grigio, Pinot Nero, Sauvignon, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I) La denominazione di origine controllata « Colli Piacentini Gutturnio » è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Barbera 55 - 70%;
Croatina (localmente denominata Bonarda) 30 - 45%.

Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti dai vitigni « raccomandati » o « autorizzati » in provincia di Piacenza e presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale delle viti.

II) La denominazione di origine controllata « Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda » è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Malvasia di Candia aromatica dal 30 al 50%;
Moscato bianco dal 10 al 30%;
Trebbiano Romagnolo e Ortrugo dal 20 al 35%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da viti dei vitigni Beverdino e/o Sauvignon presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

III) La denominazione di origine controllata « Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia » è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Ortrugo dal 35 al 50%;
Malvasia di Candia aromatica e/o Moscato bianco dal 10 al 30%;
Trebbiano Romagnolo e/o Sauvignon dal 15 al 30%.

Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca bianca provenienti dai vitigni « raccomandati » o « autorizzati » in provincia di Piacenza e presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale delle viti.

IV) La denominazione di origine controllata « Colli Piacentini Val Nure » è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Malvasia di Candia aromatica dal 30 al 50%;
Ortrugo dal 20 al 35%;
Trebbiano Romagnolo dal 20 al 35%.

Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca bianca provenienti dai vitigni « raccomandati » o « autorizzati » in provincia di Piacenza, e presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale delle viti.

V) La denominazione di origine controllata « Colli Piacentini » con una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Barbera;
Bonarda;
Malvasia;
Ortrugo;
Pinot Nero;
Pinot Grigio;
Sauvignon;

è riservata ai vini di colore analogo al vitigno di riferimento e derivanti per almeno l'85% dalle uve dei rispettivi vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni « raccomandati » o « autorizzati » per la provincia di Piacenza purchè di colore analogo al vitigno di riferimento.

Art. 3.

I) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino « Colli Piacentini Gutturnio » è suddivisa in tre comprensori *A*, *B*, *C* e comprende i territori collinari dei comuni di Ziano Piacentino, Borgonovo Val Tidone, Castel S. Giovanni, Nibbiano, Vigolzone, Castell'Arquato, Carpaneto Piacentino, Lugagnano Val d'Arda e Gropparello.

Tale zona è così delimitata:

A) Partendo dal ponte sul Rio Cavo in prossimità del C. Cavo Perletti il limite, segue per breve tratto verso sud la strada per S. Marzano ed all'altezza della quota 93 prosegue, in direzione ovest, lungo quella per C. Perduta e C. Prandella fino ad incrociare il R. Gambero, segue quindi tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e poi il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci e prosegue lungo questa verso sud-ovest, attraversa Fornaci e successivamente Casanova, passa a sud di C. Merlino e raggiunge il confine di provincia in prossimità della quota 96. Segue in direzione sud il confine provinciale ed in prossimità di C. Corni (quota 458), all'incrocio con l'acquedotto prosegue verso est per il confine di Ziano Piacentino seguendo la strada che attraversa S. Giorgio, Cesura e quindi il t. Gualdora che discende fino alla confluenza con il t. Tidone. Discende verso est il t. Tidone ed all'altezza del Caseif. Manzella seguendo il confine comunale di Nibbiano in direzione ovest raggiunge la strada per Borgonovo Val Tidone in prossimità del km 57,100 circa. Segue tale strada verso nord ed alla entrata del centro urbano di Borgonovo Val Tidone prosegue verso est per quella di Moretta, l'attraversa e sempre sulla medesima raggiunge in prossimità della quota 113 R. Cavo. Ridiscende tale corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Castel S. Giovanni sul ponte in prossimità di C. Cavo Perletti da dove è iniziata la delimitazione.

B) La linea di delimitazione ha origine, a nord, al bivio di casa Stradella (quota 145) per poi seguire, verso est, la strada che passando da quota 139 raggiunge il ciglio sinistro del torrente Nure. Da qui e proseguendo verso sud, la linea si identifica col ciglio sinistro del letto del torrente Nure fino al trivio per Ponte dell'Olio-Bagnolo-Albarola (quota 210) per poi proseguire sulla strada per Bagnolo fino ad inserirsi, poco prima dell'abitato di Bagnolo, sulla carrareccia che passa per le quote 328, 314, 285, 267.

Superata quest'ultima quota, la linea che delimita il territorio, segue ad ovest il sentiero che porta al rio Finale, risale detto rio fino a quota 226 per poi, seguendo un rivolo, toccare il confine comunale Vigolzone-Rivergaro col quale la linea si identifica fino al rivo che scorre a sud di quota 143. Da qui la linea segue detto rivo (quote 147-148) fino ad intersecare la strada provinciale Piacenza-Ponte dell'Olio che segue verso sud fino ad incrociare, prima di case Brioschi, il rivo; lo segue fino a quota 149 poi segue la strada per Ca' Sgorbati per ricongiungersi, verso nord, al bivio di case Stradella (quota 145), punto di partenza.

C) La linea di delimitazione inizia al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164) per seguire, in senso orario, la strada provinciale fino a toccare il confine comunale di Castell'Arquato che segue verso nord per breve tratto e precisamente fino a Monte Pozzali (quota 386); qui piega a sud e si inserisce, costeggiando il rivo ad ovest il C. Montegiogo, lungo la strada che, scendendo per i Campi, arriva fino al bivio per Prato Ottesola, sulla strada Lugagnano-Chiavenna Rocchetta. Da questo bivio la linea che delimita il territorio, segue la strada fino a Prato Ottesola, risale quindi il torrente Ottesola fino a i Groppi per costeggiare successivamente e per breve tratto, la strada che porta alla Parrocchia di Montezago; poco prima di detta Parrocchia, la linea segue la carrareccia che scende nel torrente Chero fino ad incontrare i limiti tra i comuni di Carpaneto-Gropparello-Lugagnano (quota 252).

Da qui la linea si identifica con il confine comunale di Gropparello-Carpaneto fino a M. Oldo per entrare poi nel territorio comunale di Gropparello seguendo la carrareccia ed il rivo che sbocca nel torrente Vezzeno a nord di casa Maschi (quota 224). La linea, dopo aver seguito per breve tratto la strada, a quota 223 ripiega ad est lungo un rivo, indi imbocca il sentiero che passa per i Vizzoni e raggiunta la strada che passa per C. Cerchiali e la Corona, la percorre fino a costeggiare il torrente Vezzeno, che poi segue verso nord, fino ad incontrare il confine comunale. Da questo punto la linea percorre a ovest e a nord-est il confine comunale fino all'altezza del Casalino ove piega a destra lungo il sentiero per la Graffignana (quota 162) fino ad immettersi sulla strada per Celleri che poi segue fino al ponte sul rio Terzolo (quota 161); da qui, segue verso nord-est il rio stesso, indi il torrente Vezzeno fino all'altezza di la Boiona Grande per immettersi poi sulla strada per Piacentino che segue fino a circa 175 metri a nord del bivio per case il Poggio. Da detto punto, la linea, deviando a destra, lungo rivoli raggiunge la carrareccia che porta a Borgo Marta da dove, procedendo verso sud sulla strada, arriva a la Boiona Piccola (quota 146), per risalire a nord lungo il rivo che passa per la Vigna. A metà distanza tra queste due cascine, la linea devia a destra lungo un rivo fino a raggiungere la strada provinciale per Carpaneto a quota 140. Da qui, procedendo ancora verso est, la linea si identifica colla strada per Campagne, indi colla carrareccia per Partitore (quota 141) fino ad incrociare la strada per case Bruciate, segue per breve tratto detta strada, prosegue lungo la strada per C. Marere, C. Sasso e C. Massana di Sopra fino al suo inserimento sulla strada che conduce a Vigolo Marchese (quota 141). Da questo punto la linea si identifica colla strada predetta e passato Vigolo Marchese e San Antonio, si innesta sulla strada provinciale Carpaneto-Castell'Arquato, che segue verso sud fino al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164), punto di partenza.

II) La zona di produzione del vino « Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda » comprende la porzione dei territori collinari dei comuni di: Vernasca, Alseno, Lugagnano, Castell'Arquato, Gropparello, Carpaneto in provincia di Piacenza, particolarmente idonea per conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona è così delimitata: da una linea che, partendo dall'abitato di Vernasca segue la provinciale Vernasca-Castell'Arquato in direzione di Lugagnano fino ad incontrare, in prossimità di loc. Ca' Bianca, il confine fra Lugagnano e Vernasca.

Segue tale confine fino ad incontrare, in prossimità di quota 318, la strada che collega Lugagnano al parco provinciale. Da questo punto raggiunge il bivio della cappella di Madonna del Piano (q. 255) per imboccare la strada dei Ronchi che percorre fino ad inserirsi, poco prima di questo abitato, sulla carrareccia che conduce a case Costa. Segue tale carrareccia fino ad imboccare la strada che, passando per case Castellaro (q. 259), giunge a prato Ottesola, con la quale si identifica.

Da qui, la linea di delimitazione risale il corso del torrente Ottesola fino alla sorgente, indi si identifica con una spezzata ideale che congiunge successivamente la sorgente del torrente Ottesola con quota 382; quota 382 con quota 302; quota 302 con il punto di incontro, sito sul greto del torrente Chero, fra i confini dei comuni di Gropparello, Carpaneto e Lugagnano.

Segue il confine fra i comuni di Lugagnano e Gropparello in direzione sud-ovest fino a raggiungere quota 350.

Da questo punto si inserisce sulla strada per i Magnani (q. 382), Mandola e Castellana proseguendo fino al bivio di Bersani (q. 427) indi segue la strada che, passando per Casello (quota 366) giunge all'incrocio per Gropparello a quota 357.

Da qui giunge a Barzano seguendo la carrareccia che passa per case Gazzotti. Da Barzano segue il tracciato stradale che, passando per case Berti, quota 450, quota 457, quota 460, giunge a Case Banzola, indi prosegue per Ca Fogliazza e scende al torrente Riglio.

Discende lungo il corso del sopracitato torrente fino alla altezza di Casa Nuova Riva (in comune di Carpaneto). Da questo punto raggiunge in linea retta il tracciato stradale che, passando per Casa Nuova Riva, torre Confalonieri, borgo Paglia, Piacentino, La Turca di Sopra, la Fornace Vecchia, attraversa il torrente Chero, tocca case Bruciate e giunge al confine comunale fra Carpaneto e Castell'Arquato. Segue detto confine fino ad incontrare la provinciale Carpaneto-Castell'Arquato che percorre fino al bivio per Vigostano (q. 118). Da questo punto, la linea di delimitazione prosegue lungo il tracciato stradale che tocca successivamente Vigostano, Giarola e Colombarola. Da Colombarola segue la strada dei Doppi fino al punto in cui detta strada si affianca al rio Chiozzo; da qui segue la carrareccia che congiunge il suddetto torrente con Torre Gazzola.

Da Torre Gazzola, la linea di delimitazione segue il tracciato stradale che tocca successivamente le Ferriere, C. Nuove Remondini, la Fornace e la Sforzesca. Da questo punto segue la carrareccia che scende al greto del torrente Arda il cui corso risale fino ad immettersi sulla carrareccia che collega il greto del torrente Arda con Cinta Anguissola.

Da questo punto segue l'intero tratto di strada che collega Cinta Anguissola con la strada Salsediana (strada per Salsomaggiore).

Si immette quindi sulla Salsediana (a quota 145) e la segue toccando successivamente S. Rocchino, Crocetta, Castelnuovo Fogliani, il Monastero e giunge a quota 155 all'altezza di C. Belvedere.

Da quota 155 segue il tracciato stradale che passa per Ca' Lolini, La Persica e raggiunge il confine con la provincia di Parma a quota 124.

Da questo punto la linea di delimitazione si identifica con il confine fra la provincia di Piacenza e di Parma e, successivamente, sempre seguendo tale confine, incontra il torrente Stirone il cui corso risale fino alla confluenza del torrente Borla (quota 259).

Risale il torrente Borla fino ad incontrare (q. 262) la provinciale per Borla, Comini, Ronca che segue, fino ad incontrare nei pressi di Ronca la provinciale da Bore a Vernasca che percorre fino all'abitato di Vernasca.

III) La zona di produzione del vino « Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia » comprende la porzione collinare della Val Trebbia particolarmente idonea a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona include parte dei territori dei comuni di: Bobbio, Coli, Travo, Rivergaro, Gazzola, in provincia di Piacenza ed è così delimitata:

Da una linea che, partendo dall'abitato di Rivergaro segue il tracciato originale della strada statale n. 45 in direzione di Piacenza fino alla località Niviano Castello. Prosegue quindi lungo la strada provinciale per Grazzano Visconti fino ad incontrare il rio della Bosella (in prossimità di q. 127) e il cui corso risale fino ad incontrare il confine comunale tra Rivergaro e Vigolzone (q. 149).

Segue, piegando a destra, detto confine fino a raggiungere, in prossimità di quota 632 (M. Dinavolo) il confine comunale fra Vigolzone e Travo. Segue successivamente l'intero tratto di confine tra i comuni di Vigolzone-Travo e Travo-Bettola giungendo così in prossimità della confluenza del rio Moini con il torrente Perino.

Risale il corso del torrente Perino fino alla confluenza con il rio Cane. Segue quindi l'ultimo tratto del rio Cane fino a quota 509. Indi devia in direzione nord-ovest sul sentiero che porta al bivio (q. 546) per la strada dei Boioli.

Da quota 546 segue la strada per Case Boioli fino ad incontrare, a quota 520, il rio Armelio. Segue il corso del rio Armelio fino a quota 274. Da qui devia lungo una carrareccia che passa per quota 290 (sopra Ponte) e prosegue per quota 340, fino ad incrociare il rio Secco. In questo punto segue il confine del comune Bobbio-Coli lungo le quote 410, 324, 267, 517 e raggiunta l'altezza di quota 424, devia lungo la carrareccia che, passando per Roncaiolo, risale quota 488 fino a quota 366. Da qui si

immette sulla strada che, superando le quote 381 e 429 (dove incrocia il rio Torusso), sfiora la località Scabiazza da dove, all'altezza della quota 430 scende lungo il rio Scabiazza fino alla strada statale n. 45 (q. 248).

Risale la strada statale n. 45 e dopo il Ponte di Barberino al km 99, risale una carrareccia che passa per Case Nuove (q. 400), Cascina Costa (q. 494). Da qui si immette sulla strada che passa a quota 475, successivamente risale un Rivo che, a quota 561 (all'altezza del Poggio Pianone) incrocia il confine del comune di Bobbio e Coli.

Segue questo confine passando per Cascina Fontana del Gallo e per Case Poggiolo, arrivando fino a quota 585.

Da quota 585, lungo una linea ideale, scende sulla strada statale n. 45 al km 91. Risale la statale fino al km 90, da dove oltrepassa il fiume Trebbia a quota 324. Da qui segue i meandri del Trebbia di San Salvatore, dai quali risale lungo una carrareccia che superate le quote 456 e 492 giunge a Cascina Riva (q. 496), Cascina Biase (q. 490), tocca la quota 317 per arrivare a Cascina Case Piane (q. 490).

Prosegue per la strada che tocca le quote 477, 454 (sopra Case Caldarola), 515 e 336 dove incrocia il torrente Bobbio.

Risale questo torrente fino a quota 359; da qui devia a destra risalendo il rio d'Assalto fino a quota 496.

In questo punto si inserisce sulla strada per i Brugnoni che successivamente, toccando le quote 581, 587, 591 (Casa Sermase), 562 (Villa Pegni), 562 (Casa Pegni), 581 (Ca' Borelli) sorpassa il fosso delle Lubbie e prosegue per quota 505 per inserirsi sulla strada che porta a Degara dove, a quota 500, incrocia il rio Fontana.

Da qui prosegue lungo la carrareccia che, passando per quota 469 e quota 359 (rio della Lubbia), risale per la strada di casa Muggione (q. 424), Ca' del Bosco (q. 497) e, dopo aver attraversato il rio del Gatto, scende a quota 430 per risalire a Case Poggio, fino a raggiungere Areglia (q. 378).

Da questo punto, attraverso le quote 416, 438 e 434, raggiunge Nosìa (q. 429), da dove prosegue per una carrareccia che tocca le quote 450, 435, 410, 372. Risale quindi la strada proveniente da Freddezza e, dopo aver superato la quota 400, devia a destra lungo una carrareccia che passa per quote 367 e 337 dove incrocia il rio Dorba.

Risale lungo un rivo di sinistra del rio Dorba stesso e giunge a Parcellara (q. 490) da cui scende lungo la strada fino a quota 445. Da qui devia per la carrareccia che passa per le quote 439, 405, 389 sulla cui direzione incrocia il confine del comune tra Travo e Bobbio.

Risale questo confine raggiungendo quota 671 ed indi, seguendo la strada che, passando per Pietra (q. 559), Termine Grosso, confluisce, in prossimità di quota 443, sulla rotabile che porta a Chiesa di Bobbiano. Da qui segue la strada per Cascina (q. 503) indi la carrareccia per Costa del Grillo (q. 608) e Ca' del Bulla e prosegue fino ad incrociare il confine comunale tra Travo e Gazzola che segue fino in prossimità di Campo dei Re (q. 249).

Da questo punto imbocca la strada per monte Raschio, Ca' dei Boschi, Boccino di Sopra e prosegue fino ad incontrare, a quota 143, la provinciale Gazzola-Rivalta. Segue detta strada fino ad incrociare la provinciale Gragnano-Travo che percorre fino a Rivalta-Trebbia. Indi raggiunge in direzione sud-est il fiume Trebbia con cui si identifica fino all'altezza dell'abitato di Rivergaro.

IV) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino «Colli Piacentini Val Nure» comprende la porzione collinare della Val Nure particolarmente idonea a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare. Tale zona include in parte i territori amministrativi dei comuni di: San Giorgio Piacentino, Vigolzone e Ponte dell'Olio, in provincia di Piacenza.

Tale zona è così delimitata: partendo dal confine tra Carpaneto Piacentino e San Giorgio Piacentino, sul t. Riglio in prossimità di Viustino (La Bottega), il limite segue in direzione ovest la strada per Godi che attraversa, e proseguendo sempre nella stessa direzione giunge a Rizzolo; segue quindi in direzione sud-ovest la strada che, superato Torrano, giunge a La Fratta, da dove piega verso ovest e prosegue per M.o dei Fiaschi (q. 178) prende quindi il sentiero verso nord-ovest fino ad attraversare il t. Nure ed incrociare il confine comunale tra Ponte dell'Olio e Vigolzone. Prosegue in direzione nord-est lungo tale confine prima e poi su quello tra Vigolzone e San Giorgio Piacentino fino all'altezza della strada che dal greto del t. Nure conduce in direzione ovest a Stradella; segue tale strada e da Stradella attraverso Ca' Sgorbati prosegue verso ovest lungo la strada che tocca M.o Italia e lungo il canale raggiunge la strada per Grazzano Visconti in prossimità del km 11,900. Segue tale strada per circa 200 metri in direzione nord e quindi, verso ovest il canale che lo attraversa toccando le quote 148 e 147 fino a raggiungere il confine comunale di Vigolzone in prossimità della quota 143; prosegue lungo tale confine verso sud e quindi sempre sul medesimo in direzione ovest, lungo il R. del Castellano ed il t. Spettine, incrociando il confine del comune di Ponte dell'Olio sul t. Nure. Da qui, in direzione sud-est prima ed est poi segue quest'ultimo confine comunale ed al t. Riglio risale verso nord sino ad incrociare, in prossimità di Bianconi, quello di S. Giorgio Piacentino; prosegue in direzione nord-est lungo il corso del t. Riglio fino a chiudere la delimitazione in località La Bottega.

V) La zona di produzione delle uve idonee alla produzione dei vini di cui all'art. 2 par. V comprende il territorio a vocazione viticola della collina Piacentina ed include, in provincia di Piacenza l'intero territorio amministrativo di: Caminata (escluse le isole amministrative) in prov. di Pavia, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ziano Piacentino, ed in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Agazzano, Alseno, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel S. Giovanni, Coli, Gazzola, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Pecorara, Ponte dell'Olio, Rivergaro, S. Giorgio Piacentino, Travo, Vernasca e Vigolzone.

Tale zona è così delimitata: partendo dall'entrata sud nel centro abitato di Borgonovo Val Tidone, il limite segue verso ovest la strada per Moretta e, superata costera Moretta all'incrocio con il R. Torto, risale verso nord tale corso d'acqua ed all'ansa successiva la q. 91 all'altezza di Polesera, segue verso nord-ovest per la strada che conduce a C.na Montezella. Da C.na Montezella segue quindi la strada che, in direzione nord-ovest, raggiunge C. Cavo Perletti sulla strada per Castel S. Giovanni; prosegue quindi lungo tale strada verso sud per breve tratto e, all'altezza della q. 93 segue, in direzione ovest, quella per C. Perduta e C. Pradella fino al R. Gambero per proseguire poi lungo tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e seguire poi il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci; lungo questa verso sud-ovest attraversa Fornaci quindi Casanova e, proseguendo, passa a sud di C. Merlino e raggiunge il confine di provincia in prossimità della q. 96 sul t. Bordonezza. Segue, in direzione sud, il confine provinciale, attraversa il lago di Trebecco e, proseguendo sempre sul confine provinciale in direzione sud-ovest, raggiunge, a quota 779, il Roccone, nel comune di Nibbiano; segue quindi la strada verso nord per Ca' dei Giorgio (q. 653) e da tale località segue verso sud e poi est la carrareccia per la Ca' dei Follini. Da questa località prosegue verso sud-est per la strada che attraversa Ca' Bazzari e, a quota 683, segue quella per Lazzarello, attraversando prima la quota 753 e, superato Lazzarello, raggiunge, proseguendo sempre verso sud, prima Ca' di Lazzarello, poi Case Bianchi; su proseguimento arriva alla quota 665, laddove la strada incrocia il corso d'acqua che confluisce nel Rio della Fornace dell'Aia, a quota 550; segue quindi, da quota 665, prima l'affluente e poi quest'ultimo corso d'acqua sino alla confluenza nel t. Tidoncello Merlingo, lungo il quale risale verso nord-est sino alla confluenza, a quota 388, con il t. Tidoncello di Sevizzano. Da quota 388 risale il t. Tidoncello di Sevizzano e, a sud di Marzonago, prosegue in direzione est per il Rio Sereno, toccando le quote 493 e 532, dove raggiunge la strada per Sevizzano; prosegue lungo questa in direzione sud, costeggia il centro abitato di Sevizzano ad ovest e segue verso est la strada per C. Saliceto (quota 695). Da C. Saliceto segue la strada in direzione nord-est fino a raggiungere a quota 708 il confine com.le di Piozzano. Prosegue lungo questi in direzione sud sino ad incrociare quello di Travo a quota 801; segue quindi quest'ultimo confine in direzione sud-est ed alla quota 681, all'incrocio con la strada per Scarniago, prosegue verso nord-est, lungo questa attraversa il centro abitato di Scarniago e proseguendo raggiunge Madellano; da Madellano segue verso nord e poi est la strada che, passando per le quote 560 - 554 - 477, incrocia quella per Chiosi; prosegue lungo quest'ultima verso sud, toccando i centri abitati di Termine Grosso e Pietra e raggiunge poi, a quota 671, nuovamente il confine comunale di Travo; discende lungo questi in direzione sud ed in località Chiappaia, all'altezza di Ronda Nera, lascia il confine per seguire verso ovest il sentiero che attraversa le quote 389-405-439 ed a quota 445 incrocia la strada per Porcellara, segue tale strada verso nord-ovest e raggiunge Porcellara da dove segue verso ovest il fosso affluente di sinistra del Rio Dorba; dalla confluenza risale, per breve tratto, il Rio Dorba ed a quota 337 risale verso ovest un affluente di destra del medesimo corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Freddezza; percorre questa verso sud ed all'altezza di Consenzio, in prossimità della quota 372,

segue verso ovest la strada che passa a nord di Freddezza tocca quota 410 attraversa Marumoni (quota 435) e raggiunge Nosia (quota 429). Da Nosia segue il sentiero per Areglia toccando le quote 434-438-416 e da Areglia prosegue per la Carrareccia che attraversa Ca.se il Poggio e raggiunge la strada per Gobbi; prosegue lungo questa per breve tratto (250 metri) verso sud e quindi nella stessa direzione per il sentiero, che tocca le quote 416-430, attraversa R. del Gatto e raggiunge Ca' del Bosco (quota 497).

Da Ca' del Bosco segue, in direzione sud-est, il sentiero che attraversata la quota 526 raggiunge alle pendici occidentali di M. Spanna la strada per Mezzano Scotti; prosegue nella stessa direzione lungo tale strada fino ad incrociare superato C. Muggione, l'Acquedotto (quota 331). Prosegue lungo quest'ultima strada verso ovest ed all'incrocio con il R. della Lubbia (quota 359) segue il sentiero in direzione ovest fino all'incrocio con la strada per Centomerli risale questa verso nord per breve tratto e, all'altezza della quota 469, prosegue verso ovest e sud-ovest per il sentiero che passa a sud della quota 519; attraversa le quote 503, 535 e, sul proseguimento per una retta, raggiunge la strada per Degara; su tale strada prosegue verso ovest, attraversa il F.so delle Lubbie e, dopo circa 500 metri, prende il sentiero per Ca' Borelli (quota 581) e quindi quello che in direzione sud attraverso C. Mazucca e, sul proseguimento verso sud e sud-ovest, passando a sud di C. Vignola, raggiunge C. Pegni inferiore (quota 562). Indi segue la strada in direzione ovest toccando V.la Pegni, C. Sermase e Valle per raggiungere la S.S. n. 461 in prossimità del km 52,300; discende verso sud lungo questa ed a Campore prende la strada che in direzione nord incrocia a quota 496 il R. D'Assalto; discende questo corso d'acqua verso sud fino alla confluenza con il t. Bobbio (quota 359) per proseguire poi lungo il sentiero che costeggia tale corso d'acqua in direzione est e, giunto alla quota 336, prosegue verso sud-ovest lungo il sentiero che raggiunge la strada per C. Fontanini; prosegue lungo questa verso sud-est toccando le quote 515, 477 e, alla quota 490 (C. Piani), prosegue in direzione est per il sentiero che tocca la quota 317 e raggiunge, a quota 321, la strada per Bobbio: prosegue lungo questa verso sud e passando ad ovest di C. Biase segue verso est per il sentiero che attraverso la quota 490 raggiunge la strada per C. Riva in prossimità della quota 446 percorre tale strada verso sud raggiunge C. Riva e quindi verso nord-est segue il sentiero e raggiunge quota 456 per piegare poi in direzione sud-est raggiungendo il fiume Trebbia; risale tale corso d'acqua includendo S. Salvatore e quindi, seguendo il confine del comune di Bobbio, raggiunge al km 90 la s.s. di Val Trebbia (n. 45). Prosegue verso nord lungo tale strada e, alla quota 325 (km 90,800), segue, in direzione est, una retta immaginaria che incontra la strada per Coli alla quota 585 sul confine comunale di Bobbio; prosegue verso nord lungo tale confine fino a P.gio Pianone incrociando un affluente di destra del f. Trebbia, lo discende verso nord e, all'incrocio con la strada per C. Costa (quota 475), prosegue nella stessa direzione lungo questa raggiungendo C. Costa (quota 494).

Da quota 494 segue verso nord il sentiero che, attraversando il F.so degli Aregli, raggiunge C. Mezza Cappella a quota 399 da dove prosegue verso nord-est per il sentiero che attraversa il F.so degli Armanni e poi, piegando a nord-ovest, raggiunge C. Nova (quota 400) e poi, a quota 356, il fosso che discende dal M. del Lago confluisce nel Trebbia. Da quota 356 discende questo corso d'acqua e raggiunge il Trebbia per discenderlo poi verso nord fino al P.te di Barberino (quota 242). Prosegue lungo la s.s. Val Trebbia e, dopo circa un km verso est a quota 248, risale il R. Scambiazza e, a quota 430 prosegue verso nord per il sentiero che raggiunge Scambiazza. Da Scambiazza segue verso nord la strada per Roncaiolo toccando le quote 429, 381, 366, 352; da quest'ultima quota risale, verso sud-est, il fosso affluente del Trebbia e, in prossimità della sorgente, prosegue per il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge Roncaiolo. Da Roncaiolo prosegue in direzione sud-est per il sentiero che conduce a Costa Camminata e, superata la quota 424, incrocia nuovamente il confine comunale di Bobbio lungo il quale prosegue verso est e nord-est e, all'incrocio con il R. Secco, discende il corso d'acqua per circa 200 metri per prendere poi, verso est, il sentiero e quindi la strada per Ponte di Sopra che supera per seguire in prossimità della quota 290 il sentiero che verso est raggiunge il R. Armelio (quota 274). Risale questi verso sud sino alla quota 520, all'incrocio con la strada per Boioli; segue tale strada verso est fino a Casazza toccando le quote 533, 528, 546 e 567.

Da Casazza prosegue verso sud sul sentiero che raggiunge quota 509 e, sul proseguimento nella stessa direzione, incrocia il R. Cane; discende quindi tale corso d'acqua e, alla quota 337, all'incrocio con la strada per Villanova, prosegue verso sud per tale strada. Dopo circa un km alla quota 367, prosegue ad ovest per quella che attraversa Scagliotti e raggiunge Costa Rodi (quota 533).

Da Costa Rodi segue, verso sud, il sentiero e poi la strada che in prossimità del R. Verbucone incrocia quella per Biasini, prosegue su quest'ultima, attraversa Biasini e, sul proseguimento verso est, raggiunge il ponte sul t. Perino; risale verso nord tale corso d'acqua e, poco dopo M.o Vecchio, segue la strada per Bacchetti, verso est, passando per la circonvallazione sud (quota 426 e 441), su tale strada prosegue verso est per quella che porta alle C.se Moline e, proseguendo su quest'ultima, in direzione nord, passa ad est di Bocito e di Belito fino a raggiungere a quota 598 Case Matteo, da dove, per il sentiero verso ovest raggiunge il confine comunale di Travo. Prosegue poi lungo questi in direzione nord fino a raggiungere la quota 656, nei pressi di M. Viserano, da dove, in direzione sud-est, segue il sentiero che tocca la quota 614 e raggiunge Grilli.

Da Grilli segue verso est la strada per Cassinari e, proseguendo sula medesima verso sud-est, raggiunge Torria e poi in direzione sud C. Invaga e, superata la quota 580, ad est di La Lama, raggiunge il bivio per la Cava di Pietra; dal bivio prosegue verso ovest lungo la strada per C. Mole che supera ed all'incrocio con il t. Olza discende questi verso est sino al ponte in prossimità della quota 323. Dal ponte segue verso sud la strada per breve tratto e poi il sentiero che, in direzione sud-ovest, attraversa le quote 351 e 457 per andare ad incrociare, alla quota 505, la strada per S. Bernardino e lungo questa raggiunge tale centro abitato. Da S. Bernardino segue verso est la strada per Selva, l'attraversa e, proseguendo, raggiunge Rio Barbarone (quota 514); ridiscende tale corso d'acqua e, alla confluenza nel Rio dell'Osteria, risale quest'ultimo fino ad incrociare la strada in prossimità di C. Osteria; segue tale strada in direzione ovest e a C. Sartori prosegue sempre verso ovest fino a raggiungere Vigolo toccando la quota 608; da Vigolo segue una linea spezzata immaginaria verso nord-est facendo vertice Castelnardo e raggiungendo poi C. Zani (quota 544) da dove prosegue per la strada che raggiunge quella per Padri; dall'incrocio prosegue lungo tale strada in direzione est attraversa Padri, Gragnano di Sotto e, proseguendo verso sud, raggiunge Riglio.

Da Riglio prosegue in direzione sud per la strada che raggiunge Busa e poi Poggio da dove segue il sentiero in direzione sud-ovest raggiungendo Generesso; prosegue poi verso sud-est lungo la strada che raggiunge, a quota 407, il t. Riglio da dove risale verso nord-est per quella che raggiunge Montechino. Da Montechino in direzione sud-est, segue la strada per Groppo Visdomo da dove verso est per la strada che costeggia le Rocche, raggiunge, il R. Freddo a sud di Pierfrancesco, superata Cavadipietra; risale quest'ultimo corso d'acqua e, al ponte sulla strada per Carignone (km 18,200), segue verso est e nord-est la strada che attraversa Guidi, Rustigazzo, Costa, Vicanino, ost.a C. Bosconi; al km 1,900 circa prosegue per il confine di Lugagnano Val d'Arda in direzione sud-est fino a raggiungere il t. Arda; risale questo corso d'acqua verso sud ed attraversato longitudinalmente il lago di Mignano, segue in direzione sud il corso d'acqua affluente del lago che incrocia la strada rivierasca in prossimità del km 9 e, risalendo sempre questo corso d'acqua, incrocia, presso Levori, il sentiero che, passando per quota 444, raggiunge in direzione nord e poi est l'abitato di Levori. Da Levori, in direzione est, segue la strada per Corti, costeggiando a sud-est il centro abitato, per seguire poi verso nord-est il sentiero a mezza costa dell'impluvio del lago di Mignano, sentiero che tocca le quote 465, 479, 514 e, a nord-ovest di M. Vidalto, raggiunge la miniera da dove segue la strada verso nord per Vitalta.

Da Vitalta segue verso est la strada per Segadello e dopo breve tratto in direzione nord il sentiero per C. Farina e quindi verso nord-est la strada per Alessandroni, e per Gallosi ed alla quota 471 quella che raggiunge la strada per Vernasca alla quota 465; segue quest'ultima verso est attraversando Ranca, Comini, Burgazzi, Silvani e poi all'incrocio con l'affluente del t. Stirone in prossimità del km 10,100, ridiscende tale corso d'acqua fino alla confluenza raggiungendo così il confine di provincia. Risale verso nord-est tale confine che per buona parte si identifica con il t. Stirone e, poco dopo averlo allontanato, raggiunge la strada per Fornio (quota 124). Segue tale strada verso nord-ovest toccando La Persica e C. Lolini fino ad incrociare, alla quota 155, la strada per Castelnuovo Fogliani e proseguire poi lungo questa, in direzione nord, raggiungendo il centro abitato. Da Castelnuovo Fogliani segue, in direzione nord-ovest, la strada che passa per S. Maria di Lattè e attraversato il R. Grattarolo raggiunge quella per Alseno (quota 89).

Da quota 89 prosegue verso sud-ovest per Castell'Arquato e, prima di giungere a Villa S. Lorenzo alla quota 146 (km 1,900 circa) segue verso nord-ovest la strada per Cinta Anguissola che supera e raggiunge il t. Arda; prosegue lungo questi per circa un chilometro verso nord ed all'altezza della strada per la Sforzesca la segue verso ovest, raggiunge la Sforzesca e verso nord C. Nuove Remondini da dove prende la strada in direzione ovest per Torre Gazzola, che raggiunge.

Da Torre Gazzola segue, in direzione nord-ovest, il sentiero che incrocia la strada per Doppi, lungo questa prosegue verso sud-ovest toccando Giarola e verso sud Vigostano, da dove, in direzione ovest, segue la strada che raggiunge quella per Vigolo Marchese al km 21,300 circa; quindi lungo questa, verso nord-ovest, raggiunge il ponte sull'affluente del t. Chiavenna in prossimità del km 20,500; risale il corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare la strada per Bastida e lungo questa, verso nord-ovest, attraversa Bastida, Casello, Turca di Sopra, Piacentino e, all'uscita di quest'ultimo, segue la strada che, piegando verso sud, porta a C.se il Poggio, all'altezza delle quali (quota 134) segue verso sud il sentiero fino a raggiungere la cappella sul greto del t. Vezzano. Risale quindi il corso d'acqua ed all'altezza di Torre Confalonieri prosegue verso ovest per quella che si immette in prossimità del km. 3, nella strada per Cimafava; percorre quest'ultima verso nord per circa 200 metri e quindi, verso ovest, prosegue per quella che attraversa C. Nuova Riva e raggiunge il t. Riglio; ridiscende tale corso d'acqua verso nord ed al ponte delle C.se del Riglio segue verso ovest la strada per Godi e, al km 4, piega verso sud-ovest, attraversa Rizzolo, Torrano e raggiunge la Fratta da dove segue, verso ovest, la strada per M.o dei Fiaschi e, nella stessa direzione, il sentiero che raggiunge il t. Nure e quindi il confine comunale di Vigolzone; prosegue verso nord-est lungo tale confine ed all'altezza di Stradella segue verso ovest la strada per questo centro abitato

Da Stradella segue la strada verso sud fino a Ca' Sgorbati e quindi verso ovest quella per M.o Italia (quota 149) da dove prosegue verso ovest per il canale che raggiunge la strada per Grazzano Visconti che segue per circa 400 metri verso nord e prosegue poi, in direzione ovest, lungo il canale, toccando le quote 148 e 147 per incontrare il confine comunale di Vigolzone Segue verso sud tale confine per breve tratto ed all'incrocio con R. della Bosella discende tale corso d'acqua sino ad incontrare la strada per Niviano (quota 127). Segue questa verso ovest, raggiunge Niviano, lo attraversa e per la s.s. n. 45, in direzione sud giunge a Rivergaro.

Da Rivergaro prosegue verso ovest per la strada del greto del fiume, raggiunge il F. Trebbia e quindi il confine comunale di Rivergaro lungo il quale prosegue verso ovest e poi verso nord fino alla quota 114, a sud-ovest di C.se Buschi sul greto del fiume Trebbia. Da quota 114 segue, verso nord-ovest, la sponda di sinistra del corso d'acqua fino all'abitato sud di Rivalta Trebbia per proseguire, in direzione nord-ovest, lungo la strada per Scuola e, poco prima di giungervi, alla quota 132, segue quella verso ovest per Gazzola. Attraversa in direzione nord il centro abitato e, alla quota 136, segue verso ovest la strada per C. Vecchia ed alla quota 131, sul confine comunale di Gazzola, prosegue nella stessa direzione lungo il canale che affluisce nel t. Luretta alla quota 127; ridiscende il t. Luretta fino a C. Nuova ed alla quota 122 segue la strada verso ovest per Rivasso da dove prosegue prima verso nord e poi verso ovest per quella che conduce a Sarturano. In uscita nord la Sarturano (quota 134) segue in direzione nord-ovest la strada per Mirabello e prima di giungervi, a La Palazzina, prosegue per quella che conduce a Grintorto, che supera a nord per seguire la strada che in direzione nord-ovest raggiunge il greto del t. Tidone. Risale tale corso d'acqua fino all'altezza di Fabbiano per seguire poi lungo la strada che in direzione nord-ovest e passando per la quota 143 raggiunge il centro abitato lo attraversa fino ad incrociare ad Osteriazza la s.s. n. 412; prosegue lungo questa in direzione nord fino a raggiungere il Borgo abitato di Borgonovo Val Tidone da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

I) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione di cui all'art. 3 e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative.

II) Per la produzione del « Colli Piacentini Gutturnio » sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati in collina su terreni argillosi, spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi.

III) Per la produzione del « Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda » sono pertanto da considerare idonei i vigneti ubicati in terreni collinari ben esposti.

IV) Per la produzione del « Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia » sono pertanto da considerare idonei i vigneti ubicati in terreni collinari, ben esposti situati ad un'altitudine non superiore a m 400 sul livello del mare.

V) Per la produzione di ciascuno dei vini di cui all'art. 2 par. IV e V sono da considerare idonei unicamente i vigneti ben soleggiati, investiti su terreni preferibilmente di natura calcarea o calcareo-argillosa e di morfologia collinare ma ubicati ad una altezza inferiore ai 450 metri sul livello del mare.

VI) I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura dei vigneti destinati alla produzione delle uve della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica forzatura.

VII) Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di cui all'art. 1 e le rispettive rese massime di uva in vino devono essere le seguenti:

	Prod. max uva q.li/Ha	Resa max uva/vino
C.P. Gutturnio	120	65%
C.P. Monterosso Val d'Arda	90	70%
C.P. Trebbianino Val Trebbia	90	70%
C.P. Val Nure	100	70%
C.P. Barbera	130	65%
C.P. Bonarda	130	65%
C.P. Malvasia	120	70%
C.P. Ortrugo	110	70%
C.P. Pinot Grigio	90	70%
C.P. Pinot Nero	90	70%
C.P. Sauvignon	100	70%

Ai suddetti limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopraelencati, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale di uva del vigneto non superi del 20% detti limiti.

La regione competente per territorio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

I) Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2 par. I, III, IV, V debbono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste su richiesta delle ditte interessate e sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, di consentire, con proprio decreto, che le operazioni di vinificazione siano effettuate nei seguenti comuni della provincia di Pavia: Rovescala e Santa Maria della Versa, a condizione che gli stabilimenti delle ditte richiedenti siano ubicati nel territorio dei suddetti comuni e sia dimostrata la tradizionalità di tali operazioni.

II) Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2 par. II debbono avvenire nell'intero territorio dei comuni compresi, anche solo in parte, nella rispettiva zona di produzione delle uve di cui all'art. 3 par. II.

III) Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 le seguenti gradazioni alcolometriche minime naturali:

C.P. Gutturnio	gradi 11,5
C.P. Monterosso Val d'Arda	» 10,5
C.P. Trebbianino Val Trebbia	» 10,5
C.P. Val Nure	» 10,5
C.P. Barbera	» 11,0

C.P. Bonarda	gradi 11,0
C.P. Malvasia	» 10,0
C.P. Ortrugo	» 10,0
C.P. Pinot Grigio	» 10,5
C.P. Pinot Nero .	» 10,5
C.P. Sauvignon .	» 10,5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini derivati le peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Colli Piacentini Gutturnio:

limpidezza brillante;
colore: rosso rubino di varia intensità;
odore: vinoso;
sapore: asciutto o amabile, vivace;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Colli Piacentini Monterosso Val d'Arda:

colore: giallo paglierino o giallo leggermente dorato;
odore: delicato caratteristico;
sapore: secco o amabile, vivace, fine e sottile di corpo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Colli Piacentini Trebbianino Val Trebbia:

colore: giallo paglierino o giallo dorato chiaro;
odore: vinoso, talvolta leggermente aromatico gradevole;
sapore: secco o amabile, delicato, talvolta un pò vivace, sottile, piuttosto povero di corpo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Colli Piacentini Val Nure:

colore: giallo, paglierino chiaro;
odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;
sapore: secco o amabile, fresco e gradevole, talvolta vivace;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Colli Piacentini Barbera:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso e, con profumo caratteristico;
sapore: secco, sapido di corpo, leggermente tannico, talvolta acidulo, talvolta vivace;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Colli Piacentini Bonarda:

colore: rosso rubino a volte intenso;
odore: caratteristico e gradevole;
sapore: secco o amabile, leggermente tannico, fresco, talvolta vivace;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Colli Piacentini Malvasia:

colore: paglierino;
odore: aroma caratteristico ed intenso;
sapore: aromatico secco o amabile o dolce, fresco, spesso vivace;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Colli Piacentini Ortrugo:

colore: paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, retro-gusto amarognolo e talvolta vivace;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Colli Piacentini Pinot Grigio:

colore: paglierino tendente al grigio;
odore: caratteristico;
sapore: secco, fresco, fino, molto gradevole, talvolta vivace;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Colli Piacentini Pinot Nero:

colore: rosso più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: secco, sapido, gradevole e talvolta vivace;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Colli Piacentini Sauvignon:

colore: paglierino intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Colli Piacentini » con una delle seguenti menzioni:

Monterosso Val d'Arda, Trebbianino Val Trebbia, Val Nure, Malvasia, Pinot Grigio, Pinot Nero, Ortrugo può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti per i vini omonimi, dal presente disciplinare.

E' permessa la vinificazione in bianco delle uve destinate alla produzione dello spumante Pinot Nero.

Le operazioni di elaborazione e di presa di spuma per la produzione dei vini spumanti debbono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito della provincia di Piacenza, nel rispetto delle norme nazionali e CEE in materia.

Art. 8.

I) I vini di cui all'art. 6, in conformità delle rispettive caratteristiche di sapore dovranno essere obbligatoriamente designati in etichetta con le seguenti locuzioni:

amabile: quando il contenuto in zuccheri riduttori residui non supera i 20 gr/l, e, per il Colli Piacentini « Gutturnio », quando non supera i 10 gr/l.

dolce: quando il contenuto in zuccheri riduttori residui è superiore a 20 gr/l.

Se il contenuto in zuccheri riduttori non supera i 4 gr/l l'indicazione della locuzione relativa al sapore è facoltativa; tuttavia nel caso la si voglia ugualmente indicare, dovranno essere utilizzati i termini « secco » o « asciutto ».

II) Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonchè l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 9.

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1974 e il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1975 e relativi disciplinari di produzione annessi del « Gutturnio dei Colli Piacentini », « Monterosso Val d'Arda » e « Trebbianino Val Trebbia » sono abrogati.

(2488)

Iscrizione di cinquantuno ibridi di mais e di due varietà di girasole nei registri nazionali

Con decreto ministeriale 10 marzo 1983, sono state iscritte nei registri nazionali le sottoindicate varietà:

MAIS

Denominazione ibrido	Classe e tipo	Responsabile della conservazione in purezza
Linosa	200 S	Jacques Seed company - Prescott, Wisconsin (USA)
Talent	200 S	Sementitala S.p.a. Centro di selezione vegetale KWS - Bologna
Mirna	200 S	Pioneer Hi-Bred International - Des Moines Iowa (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. Sissa (Parma)
Lia	300 S	Id.
Fly	300 S	Acco Paymaster Seeds - Minneapolis Minnesota (USA)
Alf	300 S	Renk International Limited - Sun Prairie, Wisconsin (USA) e Venturoli sementi - Pianoro Vecchio (Bologna)
Cliff	300 T	Id.
Elfo G.4256	300 T	Ciba Geigy S.p.a. Funk's Seed - Origgio (Varese) e Funk's Seed International - Bloomington - Illinois (USA)
Montana	400 S	Corn States International Ltd - Des Miones Iowa (USA)
Pellicano	400 T	Sica LG services - Station expèrimentale de Mons - Riom Cedex (Francia) e Limagrain Italia S.r.l. - Cascina Graffignana - San Vito Casalbuttano (Cremona)
Ozark	400 S	Anicagricoltura S.p.a. - S. Donato Milanese (Milano)
Turbo	400 T	Maisadour - Mont de Marsan (Francia)
Arca G.4443	400 S	Ciba Geigy S.p.a. Funk's Seed - Origgio (Varese)
Monsur	400 T	I.N.R.A. 78000 Versailles (Francia)
California	500 S	Corn States International Ltd - Des Moines, Iowa (USA)
Agri	500 S	Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano) e Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigam (USA)
Picchio	500 T	Limagrain Italia S.r.l. - Cascina Graffignana - San Vito Casalbuttano (Cremona)
Rick	500 S	Renk International Limited - Sun Prairie Wisconsin (USA) e Venturoli sementi - Pianoro Vecchio (Bologna)
Saba G.4518	500 T	Ciba Geigy S.p.a. Funk's Seed - Origgio (Varese) e Funk's seed International - Bloomington, Illinois (USA)
Tomeo	500 S	Cocker Italia S.r.l. - Bologna
Tigri	500 S	Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano) e Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigam (USA)
Liphio	500 S	Sica Lg Services - Station expérimentale de Mons - Riom Cedex (Francia) e Limagrain Italia S.r.l. - Cascina Graffignana - San Vito Casalbuttano (Cremona)
Sonar	500 S	Holdens Foundation Seed Inc. - Williamsburg, Iowa (USA)
Carolina	600 S	Corn States International, Ltd, Des Moines, Iowa (USA)
Petunia	600 S	Northrup King Co. - Minneapolis Minnesota (USA) e Northrup King sementi S.p.a. - Madignano (Cremona)
Cristina	600 S	Pioneer Hi-bred international - Des Moines (USA) e Pioneer Hi-bred Italia S.p.a. - Sissa (Parma)
Procida	600 S	Jacques Seed Company - Prescott, Wisconsin (USA)
Lira LG 64	600 S	Limagrain Italia S.r.l. - Cascina Graffignana - San Vito Casalbuttano (Cremona)
Voyager	600 S	North American Plant Breeders - Mission, Kansas (USA)
Meteor	600 S	Holdens Foundation Seeds Inc. - Williamsburg, Iowa (USA)
Dream	600 S	Acco Paymaster Seeds - Minneapolis, Minnesota (USA)
Bill	600 S	Renk International Limited - Sun Prairie, Wisconsin (USA) e Venturoli sementi - Pianoro Vecchio (Bologna)
Sideral G.4668	600 S	Ciba Geigy S.p.a. Funk's Seed - Origgio (Varese) e Funk's Seed International - Bloomington, Illinois (USA)
Torre	600 S	Sementitala S.p.a. Centro di selezione KWS - Bologna
Polaris	600 S	Holdens Foundation Seeds Inc. - Williamsburg, Iowa (USA)
Rio Bravo	600 S	Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano) e Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigam (USA)
Aiace	600 S	A.M.I. S.r.l. - Brescia
Larry	600 S	Renk International Limited - Sun Prairie, Wisconsin (USA) e Venturoli sementi - Pianoro Vecchio (Bologna)

Denominazione ibrido	Classe e tipo	Responsabile della conservazione in purezza
Tulipano	600 S	Northrup King Co. - Minneapolis, Minnesota (USA) e Northrup King sementi S.p.a. - Madignano (Cremona)
Harmattan	600 T	Limagrain Italia S.r.l. - Cascina Graffignana - San Vito Casalbuttano (Cremona)
Nitor	700 S	Dekalb Italiana S.p.a. - Mestre (Venezia) e Dekalb AG Research Inc. - Dekalb, Illinois (USA)
Plenus	700 S	Id.
Iperon	700 S	Dekalb Italiana S.p.a. - Mestre (Venezia)
Amanda	700 S	Pioneer Hi-Bred International - Des Moines (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. - Sissa (Parma)
Monviso	700 S	Mais Angevin - Beaufort en Vallee (Francia) e Limagrain Italia S.r.l. - Cascina Graffignana - San Vito Casalbuttano (Cremona)
Codone	700 S	Limagrain Italia S.r.l. - Cascina Graffignana - San Vito Casalbuttano (Cremona)
Lance	700 S	Acco Paymaster Seed, - Minneapolis, Minnesota (USA)
Gain	700 T	Id.
Tandem	700 S	Semenitala S.p.a. Centro di selezione vegetale KWS - Bologna
Alaska	700 S	Illinois Foundation Seed - Champaign, Illinois (USA)
Nebraska	700 S	Id.

GIRASOLE

Denominazione della varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Jumbo	Seedtec International - Woodland, California (USA)
Mirage	Id.

(2390)

Iscrizione di tre varietà di patata nei registri nazionali

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983, sono state iscritte nei registri nazionali le sottonotate varietà:

PATATA

Denominazione della varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Iris	Nordostbayerischer Saatbauverband GmbH - Marktredwitz. (R.F.T.)
Lisa	OO-Landes - Saatbaugenossenschaft - Linz (Austria)
Linzer Gelbe	Id.

(2391)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alpa, sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alpa, sede e stabilimento di Pavia, è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Adige, sede e stabilimento di Verona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 agosto 1982 al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Pergine, con sede e stabilimento a Pergine Valsugana (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 2 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2609)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale 30 marzo 1983, n. 10.01297/XV.I.A., gli artifici denominati «Razzo da segnalazione a luce rossa con paracadute Salva M» e «Fuoco a mano a luce rossa Rubis II» prodotti dalla ditta Guerard (Francia), sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(2274)

Riconoscimento e classificazione di esplosivo

Con decreto ministeriale 30 marzo 1983, n. 10.01254/XV.I.2, l'esplosivo denominato «Hexal 70-30, nei tipi SSR 8310, SSR 8311, SSR 8312» è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella seconda categoria gruppo B dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(2275)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Vanzago, Montirone e Palazzago

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 26 ottobre 1982, n. 21618: comune di Vanzago (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 14 novembre 1979, n. 111 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 22 aprile 1980, n. 41);

deliberazione 30 novembre 1982, n. 22937: comune di Montirone (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 aprile 1980, n. 54 integrata con deliberazione di G.M. 23 giugno 1980, n. 87, ratificata con deliberazione consiliare 24 luglio 1980, n. 81 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 13 settembre 1982, n. 43);

deliberazione 15 febbraio 1983, n. 25582: comune di Palazzago (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 12 ottobre 1979, n. 29 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 17 dicembre 1982, n. 63).

(2174-2277)

Varianti al programma di fabbricazione dei comuni di Cambiago, Guardamiglio, Dolzago e Quinzano d'Oglio

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate varianti al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 18 febbraio 1983, n. 1144 Urb: comune di Cambiago (Milano);

decreto 18 febbraio 1983, n. 1145 Urb: comune di Guardamiglio (Milano);

decreto 18 febbraio 1983, n. 1146 Urb: comune di Dolzago (Como);

decreto 18 febbraio 1983, n. 1147 Urb: comune di Dolzago (Como);

decreto 18 febbraio 1983, n. 1148 Urb: comune di Quinzano d'Oglio (Brescia).

(2176)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori (servizio elaborazione dati).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'art. 24-*bis;*

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, con il quale, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è stata determinata in duecentocinquanta posti la nuova dotazione organica relativa al ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto con un aumento, nel ruolo in questione, di cinquantuno posti;

Considerato che un terzo dei posti recati in aumento nel ruolo sopra citato, corrispondente a diciassette posti, va conferito, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale dell'Istituto predetto in possesso dei requisiti prescritti;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/*B* allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 con la quale il comitato amministrativo del predetto istituto nel pronunciarsi sulle modalità di espletamento di n. 17 pubblici concorsi, per titoli ed esami, a ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'istituto medesimo ha espresso il parere di mettere a concorso ex art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 i suddetti diciassette posti di ricercatore ripartiti, come segue, tra i vari laboratori e servizi: batteriologia e micologia medica (tre posti), biologia cellulare (un posto), ematologia (un posto), epidemiologia e biostatistica (un posto), farmacologia (due posti), fisiotapologia di organo e di sistema (un posto), immunologia (un posto), metabolismo e biochimica patologica (un posto), tossicologia applicata (due posti), tossicologia comparata ed ecotossicologia (un posto), ultrastrutture (un posto), virologia (un posto), servizio elaborazione dati (un posto).

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Ritenuto di accogliere il parere espresso dal suddetto Comitato nella citata seduta del 21 dicembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità di cui un posto è riservato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale dell'Istituto medesimo in servizio alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 2.

I vincitori del concorso saranno assegnati al servizio elaborazione dati.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali o scienze statistiche e demografiche o scienze statistiche ed economiche o fisica o matematica o ingegneria elettronica o ingegneria civile o architettura o chimica o scienze biologiche, conseguito in una università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con una stessa domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 2,50;

cat. II - altri titoli (da determinare da parte della commissione esaminatrice): fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio ne sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

prima - analisi ed elaborazione di dati socio-sanitari ed ambientali;

seconda - metodologie e tecniche di elaborazione di dati socio-sanitari ed ambientali ai fini epidemiologici;

terza - « traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese » oppure « sintesi, nella stessa lingua, di un brano di argomento scientifico in lingua inglese » (a scelta del candidato).

Prova pratica:

Il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: stesura ed esecuzione in linguaggio fortran o pascal di un semplice programma di elaborazione di dati facendo uso di un terminale video e di un elaboratore collegato con una macchina virtuale.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 16 giugno 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1983.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge del 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il posseso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I concorrenti che, avendo superato l'esame, siano riservatari ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per beneficiare della riserva prevista dal precedente art. 1, dovranno presentare un certificato di servizio, redatto nelle prescritte forme, che attesti tale loro posizione.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto il relativo invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

In base alla graduatoria di merito, tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, verrà formata la graduatoria dei vincitori.

Il posto riservato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 sarà attribuito a colui che, tra i riservatari, abbia riportato il più alto punteggio.

Il posto di cui al precedente comma che non sia conferibile a norma del comma medesimo sarà attribuito, secondo l'ordine di graduatoria, al candidato non riservatario risultato idoneo.

La graduatoria di merito e quelle dei vincitori e degli idonei del concorso di cui trattasi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti messi a concorso nel caso in cui questi si renderanno disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al

quale aspira. Tale certificazione dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dalla assunzione in servizio conseguiranno previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina a ricercatore nel ruolo della carriera direttiva sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina in prova.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego verranno corrisposti, durante il periodo di prova, il trattamento economico, le competenze accessorie e le indennità dovuti a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 150

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito)
nato a . (provincia di . .)
il . . e residente dal (*a*) .
in . . (provincia di . .) c.a.p. .
via . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità - Servizio elaborazione dati.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè (*b*) .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . .
3) non ha riportato condanne penali (*d*);
4) è in possesso del seguente titolo di studio .
. conseguito in data . . presso .
.
5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:
6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);
8) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: . . c.a.p. .
numero telefonico .

Data, .

Firma (*f*) .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2423)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esame, a nove posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili.

Le prove scritte del concorso, per esame, a nove posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 27 dicembre 1982, avranno luogo in Roma, presso il palazzo dei congressi, piazzale J.F. Kennedy, EUR, nei giorni 6 e 7 ottobre 1983, con inizio alle ore otto antimeridiane.

(2563)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso la cattedra e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

seconda cattedra di semeiotica medica . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la prima cattedra di chimica biologica, facoltà di medicina e chirurgia - città universitaria, piazzale Aldo Moro, n. 5, Roma, alle ore 9 del settantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale (per le esigenze della terza cattedra) . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la terza cattedra di patologia generale - facoltà di medicina e chirurgia - Università degli studi di Roma «La Sapienza» viale Regina Elena n. 324, Roma, alle ore 9 del settantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(2622)

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Roma

Si comunica che le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di archeologia della facoltà di lettere e filosofia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 21 gennaio 1983 alla pag. 495, già indicate per il settantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 25 maggio 1983, alle ore 9.

(2594)

Diario della prova di esame del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale amministrativo delle segreterie universitarie presso l'Università di Udine.

La prova di dattilografia del concorso a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale amministrativo delle segreterie universitarie, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 13 agosto 1982 alla pagina 5779, avrà luogo il giorno 17 maggio 1983 alle ore 15,30 presso l'istituto professionale di Stato per il commercio «Bonaldo Stringher», via F. Crispi n. 4 a Udine.

(2591)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Lecce, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 86, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Lecce - Dipartimento di fisica - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Aula A 7 (ex collegio Fiorini) - via Provinciale Lecce, Arnesano - Monteroni di Lecce, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 maggio 1983, ore 11;
seconda prova scritta: 18 maggio 1983, ore 9,30.

(2662)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di tecnico coadiutore presso il Politecnico di Torino

Si comunica che le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale) presso il servizio elaborazione dati del Politecnico di Torino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 9 marzo 1983 alla pagina 1853, già indicato per i giorni 7-8 aprile 1983, sono da intendersi fissate come segue:

prima prova: 30 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 31 maggio 1983, ore 9,

presso il servizio elaborazione dati del Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24, Torino.

(2595)

Revoca dell'avviso di concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Roma

E' revocato l'avviso di concorso relativo ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di scienza delle costruzioni della facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 5 aprile 1983 alla pagina 2610.

(2592)

Avviso di rettifica al concorso pubblico ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Roma. (Concorso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 107 del 20 aprile 1983).

Nell'avviso riguardante il concorso ad un posto di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale) presso il servizio di calcolo della facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, citato in epigrafe, dove è scritto: «Servizio di calcolo della facoltà di ingegneria *per complessivi posti 3*», leggasi: «Servizio di calcolo della facoltà di ingegneria *per un posto*».

(2593)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a nove posti di segretario nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio dell'amministrazione centrale.

Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a nove posti di segretario in prova nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28 del 29 gennaio 1983, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 20 maggio 1983.

(2623)

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a ventiquattro posti di segretario nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio dell'amministrazione periferica.

Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di segretario in prova nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio dell'amministrazione periferica, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29 del 31 gennaio 1983, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 20 maggio 1983.

(2624)

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore dattilografo nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale d'archivio e del personale dattilografo della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio dell'amministrazione periferica.

Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale d'archivio e del personale dattilografo della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio dell'amministrazione periferica, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30 del 1° febbraio 1983, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 20 maggio 1983.

(2625)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario della prova scritta del concorso a tre posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva

Con decreto dell'avvocato generale dello Stato 22 aprile 1983, è stato stabilito che la prova scritta del pubblico concorso a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale 6 novembre 1982 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1983, abbia luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 16 maggio 1983, con inizio alle ore 8,30, con la durata di sei ore dalla dettatura del tema.

(2596)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 73, IN NOVI LIGURE

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Novi Ligure (Alessandria).

(199/S)

REGIONE LIGURIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4, IN ALBENGA

Concorso ad un posto di primario di medicina generale presso l'ospedale civile di Alassio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale presso l'ospedale civile di Alassio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione - settore medicina di base sul territorio dell'ente in Genova.

(200/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831170)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.